

**RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE**

COMUNE DI RIBERA

Corso Umberto – 92016 RIBERA (Ag)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE
E GARANZIE ACCESSORIE**

LOTTO N. 1 .

Il presente Capitolato Speciale si compone di 20 pagine, compresa la presente

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni – che integrano le Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale, nel caso siano attinenti al rischio assicurato – le Parti assegnano convenzionalmente il significato di seguito precisato:

LEGGE

il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private);

REGOLAMENTO

il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;

IMPRESA o SOCIETA'

l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia;

CONTRAENTE

il Comune di Ribera, che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO

la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;

PROPRIETARIO

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

CONDUCENTE

la persona fisica alla guida del veicolo;

TARIFFA

la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

COMUNICAZIONI

per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
SEZIONE I**

ART. 1) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche:

- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli;
- per i veicoli adibiti al trasporto di cose: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi;
- per i rimorchi e semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrellati trainati, tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

ART. 2) - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 3) - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO . AGGRAVAMENTO E RIDUZIONE DI RISCHIO

Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Tuttavia gli aggravamenti del rischio, non noti o non accettati dalla Società, non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo. In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4) - COASSICURAZIONE E DELEGA

Le Parti convengono che la presente polizza è suddivisa in quota tra le Società in appresso indicate:

- _____ - quota di partecipazione _____% - Delegataria
- _____ - quote di partecipazione _____% - Coassicuratrici

In caso di sinistro, tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione anche per conto delle Società Coassicuratrici che rimangono impegnate ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria ed a concorrere al pagamento dell'indennizzo – calcolato nei modi e termini fissati dalle norme di polizza – in proporzione alla quota da esse assicurata ma con l'esclusione di ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte, unicamente per il tramite della Società designata quale delegataria.

Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Inoltre, con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Delegataria di emettere e sottoscrivere eventuali atti di variazione anche in loro nome e per loro conto, a condizione che le modifiche pattuite con la Delegataria siano state preventivamente portate a loro conoscenza.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per conto delle Coassicuratrici.

ART. 5) - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dei mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 6) – PREMIO R.C.A.

Per le autovetture l'Impresa offerente dovrà indicare, riferendosi alla classe di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio lordo onnicomprensivo per ciascuna delle autovetture indicate nell'Allegato, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravii di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, di cui alla seguente tabella:

<u>Classe di merito</u>	<u>Sconto / Maggiorazione</u>	<u>%</u>
01	sconto	50
02	sconto	47
03	sconto	44
04	sconto	41
05	sconto	38
06	sconto	34
07	sconto	30
08	sconto	26
09	sconto	22
10	sconto	18
11	sconto	12
12	sconto	6
13		
14	maggiorazione	15
15	maggiorazione	30
16	maggiorazione	50
17	maggiorazione	75
18	maggiorazione	100

Per tutti gli altri veicoli (autocarri adibiti a trasporto di cose, autoveicoli per uso specifico, motocarri, motocarri per uso specifico, etc.) si dovrà indicare il premio annuo lordo onnicomprensivo in base ai rispettivi parametri indicati nell'allegato. I premi indicati in tariffa saranno comprensivi di ogni onere e tassa.

ART. 7) - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ed il relativo premio sarà pagato entro sessanta giorni da tale data.

Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 17.04.2013.

Le rate di premio semestrali successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia.

Le parti considereranno convenzionalmente come data di avvenuto pagamento quella del bonifico effettuato al Broker, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società Assicuratrice o alla Società che ha in gestione la polizza a mezzo raccomandata o telex o telefax.

ART. 8) - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

L'Impresa rinuncia a richiedere l'adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

ART. 9) - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio, l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10.

ART. 10) - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio. L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

ART. 11) – (NON APPLICATO) SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo **art. 18**.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova

scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore dei Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio dei premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno.

All'atto della sospensione l'impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

ART. 12) - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dai Regolamenti di esecuzione della Legge.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità

ART. 13) - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO.

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome;
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

ART. 14) – OBBLIGHI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro R.C. Auto l'Ente Contraente deve:

- a) dare avviso alla Società, mediante compilazione e sottoscrizione del MODULO BLU (ex- Convenzione Indennizzo Diretto - "C.I.D.") entro trenta giorni da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio preposto, specificando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento;
- b) fare seguire, non appena possibile, le eventuali dichiarazioni testimoniali ed ogni ulteriore informazione e/o documento, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro.

ART. 15) - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

La Società, per la tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente, presta l'assistenza processuale – tanto stragiudiziale che giudiziale – in sede civile, penale ed amministrativa al Contraente medesimo e/o ai suoi dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'adempimento del proprio servizio presso il Contraente, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

In sede penale l'assistenza è prestata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

Il Contraente, all'atto della notifica del procedimento penale d'ufficio e/o per querela, potrà nominare oltre ai Consulenti nominati dalla Società, altro Consulente medico e/o legale di sua fiducia.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda di risarcimento.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

I suddetti onorari non avranno limitazioni di indennizzo purchè sia rispettata l'applicazione delle tariffe di cui alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali.

Il Contraente e la Società individueranno di comune accordo un pool di legali e medici legali con esperienza nel settore sanitario fra i quali scegliere il legale o i legali di fiducia ai quali il Contraente conferirà mandato ad litem.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art 16) – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI – RENDICONTO

Con periodicità semestrale la Società s'impegna a fornire al Contraente, qualificati resoconti sull'andamento del rischio, ed in particolare:

- a) elenco dei sinistri denunciati comprensivo di data di accadimento e data di denuncia;
- b) indicazione dei sinistri liquidati e relativo importo;
- c) indicazione dei sinistri riservati e relativo importo;

La documentazione dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla contraente stessa.

ART. 17) - DURATA DEL CONTRATTO

Le Parti convengono che la presente polizza ha durata di ANNI UNO a partire:

- dalle ore 24 del giorno 17/04/2013
- alle ore 24 del giorno 17/04/2014.

Le Parti hanno la facoltà di disdire il contratto mediante preavviso da darsi mediante lettera raccomandata AR inviata almeno tre mesi prima della scadenza annuale della polizza.

In mancanza di disdetta il contratto si intenderà prorogato per un anno.

Alla scadenza del giorno 17/04/2015 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ma potrà essere prorogata – anche temporaneamente – solo a richiesta dell'Azienda Contraente.

ART. 18) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione e il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Sono fatte salve le disposizioni del D.L 31/01/2007, n°7, convertito nella Legge 02/04/2007, n°40.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

ART. 19) - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

ART. 20) - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 21) - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 22) - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con i seguenti massimali minimi di **Euro 6.000.000,00= per tutti i mezzi, come da elenco allegato al capitolato.**

ART. 23) - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

E' facoltà della Società utilizzare per base dell'assicurazione un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

In tal caso, saranno ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 24) – PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive di seguito riportate, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Classe di merito B/M	00 (nessuno) sinistri	01 (uno) sinistro	02 (due) sinistri	03 (tre) sinistri	04 (quattro) sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

ART. 25) - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 26) - MEZZI DA ASSICURARE

Come da allegato elenco nella tabella all'uopo predisposta.

Art. 27) – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA VALIDE PER TUTTI GLI AUTOMEZZI ASSICURATI

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di **Euro 250.000,00=**.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di **Euro 300,00.=** per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'Impresa, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori del Contraente rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente o Società proprietaria o locataria dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o la Ditta Proprietaria o locataria fossero a conoscenza, prima del sinistro, delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa

CONDIZIONI SPECIALI

A) TARIFFA BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimenti CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n° 106 dell'08.05.93).

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B) TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.1993.e s.m.i.

C) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

D) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

SEZIONE II

ART. 1) - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

ART. 2) - DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, **entro 30** (trenta) **giorni lavorativi** da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o alla Direzione dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.

ART. 3) - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

ART. 4) - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5) - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, fermo restando l'impegno da parte della Società nel portare a termine l'annualità assicurativa.

La presente condizione si applica alla sola parte ARD

ART. 6) - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

ART. 7) - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate alla Impresa devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 8) - RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

GARANZIE INCENDIO

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti ed attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

L' Impresa risponde anche dei danni che lo scoppio della benzina, nafta, gas, metano contenuti nell'automezzo assicurato e destinati al funzionamento del motore, può ocasionare all'automezzo stesso anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

GARANZIA EVENTI SPECIALI

L'Impresa, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

GARANZIA FURTO

L'Impresa assicura il veicolo completo di accessori e pezzi di ricambio di normale dotazione forniti dalla casa costruttrice, apparecchi radio, condizionatori d'aria e dotazioni speciali, purché saldamente fissati sul veicolo medesimo, contro i danni del furto totale, parziale ed ella rapina, ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo od in circolazione.

EVENTI NATURALI

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi ed alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA PRESENTE SEZIONE II

ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione dell'eventuale rinnovo annuale della polizza l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

A) GARANZIA CRISTALLI

Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.

Limite massimo di risarcimento per sinistro Euro 500,00.

B) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE INCENDIO

L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo con il limite di **Euro 250,00=**, qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio che ne determini la sua perdita totale.

C) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA INCENDIO

(valida solo per le autovetture)

L'Impresa, in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio ed Eventi Accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

D) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

L'Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato, o quelle relative al passaggio di proprietà con il limite di **Euro 250,00=**, in caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione.

E) GARANZIA CONTRASSEGNO E TASSA AUTOMOBILISTICA FURTO

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità civile contratta con l'impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

F) FURTO CON RITROVAMENTO

L'Impresa, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente, fino alla concorrenza di **Euro 250,00=** complessive per sinistro.

G) PERDITA DELLE CHIAVI

La società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sboccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzioni di serrature con altre dello stesso tipo, nonché delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e lo sboccaggio del sistema antifurto.

Limite massimo di indennizzo per evento **€ 200,00**

H) DANNI MATERIALI DA EVENTI SOCIOPOLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia di tale denuncia.

La garanzia per i danni diversi da quelli da incendio viene prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Limite di indennizzo per anno assicurativo **€ 860.000,00**.

I) EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, tempeste di vento, trombe d'aria, grandine, cicloni, tifoni, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- eruzioni vulcaniche anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale dei fabbricati, od impianti fissi all'aperto, provocati da terremoto;
- frane, smottamenti del terreno, caduta di neve o di ghiaccio, esplosioni naturali, caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi;
- inondazioni, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali; sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di **€ 250,00 per evento**.

J) DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia "Furto e Rapina".

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

L) DANNI DA SCASSO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

M) FURTO DOCUMENTI ASSICURATIVI

La Società, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, risarcisce i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita dei documenti assicurativi e dei benefici dell'assicurazione di responsabilità civile, corrispondendo l'importo pari al rateo di premio netto della garanzia di responsabilità civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

La liquidazione del danno verrà effettuata contemporaneamente al pagamento dell'indennizzo per il "furto del veicolo".

SPECIFICHE RELATIVE ALLA SEZ.II- A.R.D.

Le garanzie incendio, furto, eventi accidentali ed eventi speciali e naturali si intendono operanti solo per i mezzi per i quali è specificamente indicato il valore da assicurare nell'elenco dei veicoli.

**TABELLA RIEPILOGATIVA
SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO**

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI (Sc.) / FRANCHIGIE (Fr.)	LIMITI DI INDENNIZZO
CRISTALLI		€ 500,00 per sinistro
SPESE IMMATRICOLAZIONE		€ 250,00
RIENTRO DAL LUOGO DEL FURTO		€ 250,00 per sinistro
PERDITA DELLE CHIAVI		€ 200,00 per evento
DANNI MATERIALI DA EVENTI SOCIO POLITICI	Sc. 10% con il minimo di € 250,00	€ 53.000,00 per anno assicurativo
EVENTI NATURALI	Sc. 10% con il minimo di € 250,00	
DANNI ALLA TAPEZZERIA IN CASO DI SOCCORSO A VITTIME DELLA STRADA		€ 300,00 per evento
RICORSO TERZI DA INCENDIO		€ 250.000,00
FURTO	Sc. 10% con il minimo di € 250,00	

ELENCO VEICOLI
(*Costituente parte integrante della presente capitolato*)

N.	Tipo mezzo	Targa Telaio	CV Q.li Cil.	Classi di merito 2013	massimale unico assicurato	anno immatr.	valore veicolo garanzia furto/incendio
1	Autovettura Fiat Uno	AA 530 GP	13 CV	1	6.000.000,00	1994	€. 500,00
2	Autovettura Fiat Uno	AA 531 GP	13 CV	1	6.000.000,00	1994	€. 500,00
3	Autovettura Fiat Uno	AA 801 GV	12 CV	1	6.000.000,00	1994	€. 500,00
4	Autovettura Fiat Panda	AA 802 GV	12 CV	1	6.000.000,00	1994	€. 500,00
5	Autovettura Fiat Punto	AE 542 NR	13 CV	4	6.000.000,00	1996	€. 500,00
6	Autovettura Fiat Panda	AW 849 XT	12 CV	12	6.000.000,00	1988	€. 500,00
7	Autovettura Fiat Panda	AW 850 XT	12 CV	1	6.000.000,00	1988	€. 500,00
8	Autovettura Fiat Panda	BC 202 XT	12 CV	3	6.000.000,00	1999	€. 500,00
9	Autovettura Fiat Panda	BL 013 MM	12 CV	4	6.000.000,00	2000	€. 750,00
10	Autovettura Fiat Panda	BN 824 LA	12 CV	2	6.000.000,00	2000	€. 750,00
11	Autovettura Fiat Punto	BP 613 SB	14 CV	2	6.000.000,00	2001	€. 1.300,00
12	Autovettura Fiat Panda	CD 779 PH	13 CV	7	6.000.000,00	2002	€. 1.000,00
13	Autovettura Fiat Panda	CD 780 PH	13 CV	7	6.000.000,00	2002	€. 1.000,00
14	Autovettura Alfa Romeo 166	CL 697 YW	22 CV	13	6.000.000,00	2004	€. 5.200,00
15	Autovettura Audi A4	CS 355 DP	20 CV	12	6.000.000,00	2005	€. 7.900,00
16	Autovettura Fiat Panda	DB 231 DC	14 CV	2	6.000.000,00	2006	€. 3.600,00
17	Autovettura Fiat Punto	DB 232 DC	15 CV	7	6.000.000,00	2006	€. 4.150,00
18	Autovettura Fiat Panda	YA 527 AD	13 CV	11	6.000.000,00	2010	€. 6.700,00
19	Autovettura Fiat Panda	YA 528 AD	13 CV	11	6.000.000,00	2010	€. 6.700,00
20	Autoveicolo Promiscuo Fiat Fiorino	AA 792 GV	18 CV	7	6.000.000,00	1994	€. 500,00
21	Scuolabus Fiat Iveco	AG 247179	41 posti		6.000.000,00	1985	€. 500,00
22	Scuolabus Fiat Iveco	AL 549 YZ	30 posti		6.000.000,00	1996	€. 1.500,00
23	Autocarro Iveco	AE 304 NJ	35 q.li	11	6.000.000,00	1995	€. 500,00
24	Autocarro Fiat Fiorino	AE 452 NR	17 q.li	6	6.000.000,00	1996	€. 500,00
25	Autocarro Piaggio Porter	BB 136 XZ	16 q.li	10	6.000.000,00	1999	€. 950,00
26	Autocarro Iveco	BB 748 XL	35 q.li	5	6.000.000,00	1999	€. 1.800,00

27	Autocarro Piaggio Porter	BG 243 GF	16 q.li	6	6.000.000,00	2000	€. 1.100,00
28	Autocarro Iveco	CD 203 DG	100 q.li	12	6.000.000,00	2003	€. 5.800,00
29	Autospurgo Fiat	AG 223970	94 q.li	9	6.000.000,00	1984	€. 500,00
30	Autoscala Nissan	BL 598 JS	35 q.li	12	6.000.000,00	2000	€. 1.300,00
31	Autocompattatore Effedi	BY 717 WK	28 q.li	16	6.000.000,00	2003	€. 2.900,00
32	Motocarro Piaggio Ape	AG 042191	218 CC	6	6.000.000,00	1985	€. 500,00
33	Motocarro Piaggio Ape	AS 95289	218 CC	3	6.000.000,00	2000	€. 1.300,00
34	Motocarro Piaggio Ape	AS 95290	218 CC	9	6.000.000,00	2000	€. 1.300,00
35	Motocarro Piaggio Ape	BB 16407	218 cc	3	6.000.000,00	2000	€. 1.300,00
36	Motocarro Piaggio Ape	AG 050527	422 cc	7	6.000.000,00	1994	€. 500,00
37	Motociclo Piaggio Vespa	AG 044112	150 CC	3	6.000.000,00	1987	€. 500,00

N.B.: In fase di emissione della polizza si applicheranno le classi di merito e/o i dati effettivamente risultanti dalle attestazioni dello stato di rischio rilasciate dal precedente assicuratore e dalle copie delle carte di circolazione.

Il Contraente si riserva nel corso dell'applicazione del contratto di inserire in garanzia altri autoveicoli, nuovi od attualmente fermi, per i quali la Società assicuratrice applicherà le medesime condizioni di tariffa applicate per i mezzi appartenenti alle medesime categorie di veicoli; altresì, il Contraente si riserva di escludere inizialmente alcuni automezzi non circolanti, indicati nel capitolato.

**ALLEGATO
(MODELLO DI OFFERTA)**

La sottoscritta Compagnia di assicurazioni propone la seguente offerta economica riferita a premi annui finiti per i veicoli indicati nell'elenco veicoli di cui al capitolato di gara, comprensivi delle relative garanzie indicate per ogni singolo veicolo nell'allegato stesso.

N.	TARGA	IMPORTO
1	AA 530 GP	€.
2	AA 531 GP	€.
3	AA 801 GV	€.
4	AA 802 GV	€.
5	AE 542 NR	€.
6	AW 849 XT	€.
7	AW 850 XT	€.
8	BC 202 XT	€.
9	BL 013 MM	€.
10	BN 824 LA	€.
11	BP 613 SB	€.
12	CD 779 PH	€.
13	CD 780 PH	€.
14	CL 697 YW	€.
15	CS 355 DP	€.
16	DB 231 DC	€.
17	DB 232 DC	€.
18	YA 527 AD	€.
19	YA 528 AD	€.
20	AA 792 GV	€.
21	AG 247179	€.
22	AL 549 YZ	€.
23	AE 304 NJ	€.
24	AE 452 NR	€.
25	BB 136 XZ	€.
26	BB 748 XL	€.
27	BG 243 GF	€.
28	CD 203 DG	€.
29	AG 223970	€.
30	BL 598 JS	€.
31	BY 717 WK	€.
32	AG 042191	€.
33	AS 95289	€.
34	AS 95290	€.
35	BB 16407	€.
36	AG 050527	€.
37	AG 044112	€.

PREMIO TOTALE ANNUO OFFERTO RCAuto + Auto Rischi Diversi

€. _____

Euro: _____

Ribasso del _____% (diconsi ribasso del _____%).

DATA

FIRMA